

Alegato alla delib.
n. 717 del 17-11-16



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

Matera



REGOLAMENTO

CONCESSIONE DEL PATROCINIO E USO DEL MARCHIO ALSIA

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le regole e le modalità per la concessione del patrocinio dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA) per manifestazioni ed eventi promosse da altri soggetti che abbiano rilevanza e specifico interesse per L'Agenzia.
2. Regolamenta, inoltre, i criteri e le procedure per l'uso, da parte di terzi, del marchio -logo istituzionale dell'ALSIA nel rispetto della forma e caratteristiche proprie.

Art.2

Definizione

- a. per "logo", "marchio" o "segno distintivo" si intendono le rappresentazioni grafiche o testuali, le immagini utilizzate dall'Agenzia per differenziarsi da altre Agenzie Regionali e di cui Alsia ha il diritto di uso esclusivo.

Il marchio (simbolo) e il logotipo (la scritta ALSIA- Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) sono elementi inscindibili e il loro insieme viene definito comunemente "Marchio".

I dati tecnici completi relativi al marchio (forma,colore,carattere e grandezza della scritta , il rapporto tra simbolo e logotipo) non possono essere alterati.




Detto marchio è sempre accompagnato all'interno del simbolo della scritta " Regione Basilicata"

- b. per "**patrocinio**" si intende una manifestazione di apprezzamento ed adesione ad una iniziativa promossa da associazioni o enti pubblici o privati di particolare rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale ritenuta meritevole da parte dell'Agenzia.
1. Il patrocinio rappresenta la massima forma di adesione e sostegno morale ad eventi non organizzati direttamente dall'ALSIA oltre che una manifestazione di apprezzamento per l'apporto che gli stessi determinano agli obiettivi istituzionali dell' Agenzia.
2. La concessione del patrocinio e/o l'utilizzazione del logo sono a titolo gratuito e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente né alcuna partecipazione dell'Alsia alle spese organizzative dell' iniziativa. Le stesse sono concesse per tutta la durata di singole iniziative, non si estendono per analogia ad altre iniziative analoghe o affini anche se provenienti dallo stesso richiedente e per le quali va formulata una nuova richiesta e non possono essere accordate in via permanente o utilizzate a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
3. Il patrocinio e/o l'autorizzazione al logo , inoltre, sono richiesti per iniziative di carattere locale o anche nazionale purchè non abbiano fine lucrativo o promozione di marchi di fabbrica o pubblicità di prodotti commerciali o editoriali, di ditte, aziende etc.
4. In ogni caso la concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo possono essere concessi anche ad iniziative a carattere internazionale purchè aventi un contenuto attinente alle materie di competenza dell'ALSIA.
5. Il patrocinio non dà automaticamente diritto all'utilizzo del logo, che va espressamente richiesto ed è concesso con specifici atti amministrativi dall'Agenzia a soggetti pubblici e/o privati. In ogni caso l'utilizzo del logo è subordinato alla concessione del patrocinio.

Art. 2

Oggetto del patrocinio

1. Possono essere oggetto di Patrocinio:
 - a. **Manifestazioni** (ad esempio mostre, convegni, congressi, incontri etc.), ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti e associazioni politici; sono esclusi inoltre gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi;
 - b. **Pubblicazioni** (ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli), che saranno sottoposte a specifica valutazione;
 - c. **Prodotti multimediali e telematici** (cd, cd-R, dvd, siti web a contenuto divulgativo), ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo esclusivamente benefico il ricavato della vendita.



d. Corsi, seminari, workshop e iniziative aperte al pubblico, con carattere divulgativo. Di norma, salvo appropriata motivazione, non possono essere oggetto di Patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale. Il Patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la manifestazione, pubblicazione a stampa ovvero il prodotto multimediale e telematico ed i corsi, prevedano la compartecipazione dell'Agenzia nella fase progettuale e operativa del progetto.

2. Ai fini del presente regolamento, le iniziative per cui si chiede la concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo possono essere presentate all'Agenzia da soggetti pubblici e privati (enti, associazioni, fondazioni, comitati ecc) che per il loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, sociale, culturale, notorietà diano garanzia di affidabilità, serietà, correttezza e validità della richiesta.

Le iniziative devono essere ritenute dall'Agenzia meritevoli sotto il profilo della qualità e della rilevanza dei contenuti e devono essere attinenti alle materie rientranti nella missione istituzionale dell'Alsia.

3. Il marchio Alsia può essere usato nell'ambito di progetti di ricerca finanziati a livello nazionale, europeo o internazionale a cui partecipa Alsia, se previsto da specifici accordi sottoscritti ed esclusivamente su strumenti e materiali informativi legati al singolo progetto (sito web del progetto, pubblicazioni scientifiche ecc)

Art. 3 Profili procedurali

1. La concessione del patrocinio e del logo deve essere preceduto da apposita deliberazione del Direttore con la quale vengono individuate le iniziative da realizzarsi.
2. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui al precedente comma sono demandate alla esclusiva competenza del Dirigente competente alla valutazione dell'iniziativa
3. Il Patrocinio, che non può essere concesso in via permanente, è riferito alla singola iniziativa e non è da intendersi esteso ad altre iniziative analoghe o affini. Per l'iniziativa che si ripete con frequenza periodica durante l'anno solare, dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono a frequenza annuale, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
4. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Agenzia che si riserva di rivalutare i termini dell'istanza.
5. Il patrocinio può essere revocato ogni qualvolta l'oggetto del patrocinio stesso, previa verifiche successive, risultasse non più rispondente ai criteri dettati dall'Agenzia con il presente atto.
6. A conclusione della manifestazione od iniziativa patrocinata, i promotori e gli organizzatori della stessa sono tenuti a trasmettere tutta la documentazione utile, comprovante l'avvenuto utilizzo del patrocinio e/o del logo istituzionale.





Art. 4
Obblighi dei patrocinati

1. I beneficiari sono tenuti ad evidenziare le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti etc.) delle attività che sono realizzate con il patrocinio dell'Alsia e specificare le modalità di utilizzo del logo.
2. Il logo , in particolare, dovrà essere apposto in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici o privati patrocinatori dell'iniziativa.
3. Il marchio può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione dell'evento oggetto della concessione di patrocinio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocinio. In questi casi, l'utilizzo del marchio-logo istituzionale della Agenzia deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto del patrocinio e non può protrarsi fino a 60 giorni dopo il termine dell'iniziativa. Con eccezione dell'evento oggetto del patrocinio, l'Agenzia non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione la Agenzia potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio
4. In ogni caso qualunque iniziativa e prima di qualunque stampa definitiva del materiale , dovrà essere vagliata dall'organo competente dell'Agenzia (Direttore e/ o Dirigente competente per l'iniziativa) e una copia del materiale stampato in via definitiva dovrà essere trasmesso all'Agenzia per eventuali controlli.

Art. 5
Conflitti di interesse

1. L'ALSIA non potrà concedere patrocinio o utilizzo del logo a soggetti pubblici o privati con i quali sussistano conflitti di interesse determinanti contrasto tra l'attività istituzionale dell'Agenzia e le attività dei soggetti stessi.

Art .6
Protocolli di intesa e Convenzioni

1. Il presente regolamento non si applica alle iniziative che ricadono nell'ambito applicativo di Protocolli d'intesa o convenzioni stipulati da Alsia nei quali sia già disciplinata la partecipazione dell'Alsia e l'utilizzo del logo.

Art.7
Presentazione della domanda di concessione



1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio della Agenzia ovvero la concessione dell'utilizzo del marchio logo istituzionale, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Direttore Generale dell'Alsia e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.

2. Alla domanda va allegato o contenere :

a. lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente;

b. il programma e la descrizione dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità sia degli elementi che comprovino l'interesse della Agenzia;

c. le modalità riguardanti l'eventuale utilizzo del marchio-logo.

1. La documentazione di cui alla lettera a) non deve essere presentata dagli enti locali, dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti strumentali o dipendenti dalla Regione, dalle società partecipate dalla Regione nonché dagli altri organismi ai quali la Regione partecipa; i soggetti che hanno già ottenuto il patrocinio dell'Agenzia per iniziative svolte devono comunicare che non sono intervenute modifiche dello statuto mentre in caso contrario devono provvedere ad inviare la documentazione aggiornata.

2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell' Agenzia, la domanda di patrocinio è ritenuta non ammissibile. Per potersi avvalere del patrocinio e/o del marchio-logo istituzionale, sarà necessario un assenso formale da parte dell'Alsia

Art.8

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data dell'approvazione con deliberazione del Direttore e pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia

Art.9

Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

L'uso improprio e non autorizzato di un marchio espone a responsabilità penalmente e civilmente sanzionabile.